

Contributi in sede di gara: le nuove modalità per il versamento in vigore dal 1° maggio

Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - Deliberazione del 15 febbraio 2010

Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2010 n. 80

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, relativamente al versamento dei contributi dovuti per l'anno 2010.

Visto l'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (richiamato dagli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove ed ulteriori competenze;

Visto l'art. 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture fa fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) che prevede in tabella C il finanziamento di € 651.000,00 a carico del bilancio dello Stato per il 2010, a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 241, della medesima legge con il quale viene stabilito che per gli anni 2010, 2011 e 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorità una quota parte delle entrate di cui all'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che per l'anno 2010 ammontano a € 7,3 milioni;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 18 novembre 2009, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2010; Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2010, i costi di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza secondo l'entità e le modalità previste dal presente provvedimento;

Vista la deliberazione di questa Autorità del 25 novembre 2009 (verbale n. 37), con cui è stato approvato il presente provvedimento;

...(omissis)...

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. Sono tenuti a versare un contributo a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti, pubblici e privati:

a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);

c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 2

Entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con le modalità e i termini di cui all'art. 4 del presente provvedimento, i seguenti contributi:

Parte di provvedimento in formato grafico

Importo posto a base di gara (in migliaia di euro)	Quota per le stazioni appaltanti (in euro)	Quota per ogni partecipante (in euro)
da 150 fino a un importo inferiore a 500	150,00	20,00
da 500 fino a un importo inferiore a 1.000	250,00	40,00
da 1.000 fino a un importo inferiore a 5.000	400,00	70,00
oltre 5.000	500,00	100,00

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.

Art. 3

Attivazione delle procedure di scelta del contraente

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti alla richiesta al sistema SIMOG dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, del codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (CIG), che deve essere riportato nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata. L'attribuzione del predetto codice di identificazione va richiesta, secondo le modalità operative pubblicate sul portale dell'Autorità, anche per le procedure esonerate dall'obbligo di contribuzione.

Art. 4

Modalità e termini di versamento della contribuzione

1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza dei «Pagamenti mediante avviso» (MAV) emessi dall'Autorità con cadenza almeno quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.

2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente.

3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c), del presente provvedimento sono tenuti al pagamento della contribuzione da essi dovuta entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio.

4. Per le procedure di scelta del contraente, per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, le stazioni appaltanti sono tenute a corrispondere la contribuzione secondo l'importo totale posto a base di gara ai sensi dell'art. 2, comma 1; gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare la contribuzione per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo.

5. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/triscossioni.html>

Art. 5

Riscossione coattiva e interessi di mora

1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.

Art. 6

Indebiti versamenti

1. In caso di versamenti di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.

Art. 7

Disposizione finale

1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sul *Bollettino Ufficiale* dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° marzo 2010.

* * * * *

Meno fondi a disposizione dell'Authority

di Maria Luisa Beccaria

L'authority per la Vigilanza sui contratti pubblici ha confermato gli importi della tassa gara fissati nel 2009, che serve per coprire i propri costi di funzionamento per la parte non finanziata a carico del bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza.

Come anticipato dal presidente dell'Avcp ci potrebbero essere aumenti «a carico degli operatori del mercato vigilato, in massima parte piccoli e medi imprenditori che attraversano

una fase di crisi acuta» per proseguire la propria attività istituzionale nel 2011. Nel comunicato dello scorso 30 gennaio, l'Authority si è riservata di aggiornare gli importi nel secondo semestre di quest'anno dopo l'applicazione della legge finanziaria 2010 e la definizione di quella per il 2011.

La crisi economica, infatti, non ha risparmiato l'Authority, che ne ha risentito con un impatto negativo sul bilancio 2009 e su quello previsionale 2010, 2011 e 2012. Rispetto all'anno pre-

**Crisi economica
e tagli
hanno ridotto
di molto le risorse**

I numeri dell'Avcp

La legge 23 dicembre 2009 n. 191 (Finanziaria per il 2010) prevede in tabella C il finanziamento di 651.000 euro a carico del bilancio dello Stato per il 2010 e in favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'articolo 2, comma 241, della stessa norma stabilisce che per il 2010, 2011 e il 2012 dovranno essere attribuite ad altre autorità una quota parte delle entrate descritte nell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n.266, che per il 2010 ammontano a 7,3 milioni.

cedente nel 2009 vi sono stati una flessione del 2% del numero di gare e un frazionamento degli appalti in piccoli lotti, affidati direttamente e sfuggiti alla contribuzione. Le entrate sono diminuite di circa 8 milioni di euro, il 18% rispetto a quelle del 2008.

La legge finanziaria del 2010, inoltre, oltre a tagliare 2 milioni dal contributo dello Stato, ha obbligato l'Autorità a versare entro il 31 gennaio 2010 contributi per 7 milioni di euro all'autorità Antitrust e per 300mila euro alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

ISTRUZIONI

Sono visibili su <http://www.avcp.it/riscossioni.html> dal primo aprile le nuove istruzioni sulle modalità di versamento delle contribuzioni, che entreranno in vigore dal 1° maggio 2010, per le procedure avviate lo stesso giorno relative a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del Dlgs 163/2006, nei settori ordinari e in quelli speciali, indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.

Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara (ovvero quella della prima pubblicazione nelle Gazzette Ufficiali europea o italiana o nell'Albo pretorio) o la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta.

Non c'è obbligo del versamento del contributo né della richiesta del codice identificativo gara per:

- le gare per l'acquisto di energia elettrica o gas naturale e quelle per l'acquisto di acqua all'ingrosso, in base all'articolo 25 del codice;
- l'individuazione di partner privati nell'ambito di società miste;
- i contratti previsti dagli articoli 16, 17 e 18 del codice (ossia quelli relativi alla produzione e al commercio di armi, munizioni e materiale bellico, quelli segreti o che esigono particolari misure di sicurezza, quelli aggiudicati in base a norme internazionali).

STAZIONI APPALTANTI

Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori che intendono avviare una procedura devono registrarsi al Sistema informativo di monitoraggio delle gare (Simog) su www.avcp.it, che assegna a ogni procedura un numero identificativo univoco - «Numero gara» - e determina l'importo dell'eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante.

Questo è commisurato all'importo complessivo comunicato in sede di registrazione, pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara, compresi quelli rientranti nelle soglie di esclusione dall'obbligo di richiesta del Cig (inferiori a 20.000 euro per appalti di servizi e forniture e 40.000 euro per appalti di lavori). La stazione appaltante non deve richiedere il Cig per lotti di servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro e per lotti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro.

Nella lettera di invito, nella richiesta di offerta e nel bando la stazione appaltante deve riportare i Cig e, per tutte le procedure attivate dal 1° maggio 2010, richiamare le istruzioni operative nell'avviso pubblico.

È una novità il fatto che le stazioni appaltanti potranno procedere al pagamento quadrimestrale con bollettino Mav (pagamento median-te avviso), che sarà reso disponibile in specifica area riservata del «Servizio di Riscossione» su www.avcp.it. Il bollettino sarà intestato alla stazione appaltante o, ove richiesto, al singolo centro di costo, per un importo pari alla somma dei valori dei contributi dovuti per ciascun «numero gara» assegnato dal sistema Simog nel quadrimestre di riferimento.

La prima emissione del Mav sarà effettuata entro il 15 settembre 2010 e riguarderà tutte le gare attivate dal 1° maggio 2010 al 31 agosto 2010. La stazione appaltante è tenuta al versamento del contributo entro la scadenza indicata nel bollettino Mav.

Non concorreranno alla determinazione del valore del contributo le procedure con importo complessivo a base di gara inferiore a 150.000 euro; l'importo a base di gara deve intendersi comprensivo degli oneri di sicurezza e al netto dell'Iva.

Il pagamento della contribuzione potrà avvenire con le modalità già in uso presso la stazione appaltante per il pagamento mediante avviso e comunque presso ogni sportello bancario o postale. Sarà predisposto il manuale del «Servizio di riscossione».

Anche i soggetti già iscritti al precedente dovranno iscriversi al nuovo «Servizio di riscossione» su www.avcp.it.

Per le procedure avviate prima del 1° maggio 2010 il pagamento potrà essere eseguito esclu-

sivamente mediante versamento sul conto corrente postale, mediante bollettino postale, bonifico bancario, postagioco oppure mandato informatico.

OPERATORI ECONOMICI

Chi intende concorrere alle procedure indette dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori deve pagare il contributo per ogni singolo lotto entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dall'avviso pubblico, dalla lettera di invito ovvero dalla richiesta di offerta. La tassa non è dovuta se il valore del lotto cui si intende partecipare sia inferiore a 150.000 euro. Dal primo maggio 2010 bisogna iscriversi al nuovo «servizio di riscossione» su www.avcp.it.

Ci sono novità sulle modalità di pagamento, che può essere eseguito on line mediante carta di credito (la ricevuta di pagamento inviata per posta elettronica dall'Autorità deve essere stampata e allegata all'offerta); in contanti, con il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini (va consultato il sito <http://www.lottomaticaservizi.it>). L'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato all'offerta.

Per le procedure avviate prima del 1° maggio 2010 il pagamento potrà essere eseguito anche mediante bollettino di conto corrente postale e non occorrono ulteriori adempimenti. Gli operatori economici esteri, infine, possono pagare anche tramite bonifico bancario internazionale. Ai fini dell'ammissione alla partecipazione degli operatori economici per le procedure avviate prima del 1° maggio 2010 e non ancora scadute a tale data, possono essere accettate a dimostrazione dell'avvenuto pagamento le ricevute previste sia dal vecchio sistema di riscossione (bollettino di conto corrente postale o ricevuta di pagamento on line) sia da quello nuovo (scontrino Lottomatica o ricevuta di pagamento on line).

Le Soa devono corrispondere la contribuzione nella misura del 2% dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario. Possono richiedere la rateizzazione del contributo, compilando il modulo specifico.

FAQ

Sul sito www.avcp.it sono consultabili le FAQ sulle contribuzioni. Eccone alcune.

- È opportuno ricordare che gli operatori economici sono tenuti al versamento del contributo, anche se nel bando di gara o nella lettera di invito non sia espressamente richiamato tale

obbligo, poiché la dimostrazione dell'avvenuto pagamento è condizione per essere ammessi a presentare l'offerta.

- La stazione appaltante deve pubblicare un avviso di rettifica se omette di richiedere e/o di indicare il Cig sull'avviso pubblico, sulla lettera invito o sul bando.

- Il pagamento della contribuzione va fatto solo nel caso di rinnovo del contratto in quanto con esso si dà vita a un contratto che può considerarsi «nuovo». Non è dovuto in caso di proroga che sposta in avanti il solo termine di scadenza del rapporto, che resta regolato dal contratto o convenzione acceativa all'atto di affidamento.

- Se nel bando di gara per un servizio o una fornitura è previsto un periodo di 24 mesi e l'importo presunto posto a base di gara è espresso su base annuale, per il calcolo del contributo da versare all'Autorità deve essere preso in considerazione il valore complessivo dell'affidamento: si deve calcolare l'importo totale presunto, per tutto il periodo dell'affidamento, effettuando le opportune proporzioni per ricondurre all'intera durata del contratto l'importo parziale posto a base di gara.

- Nel caso di procedura negoziata conseguente a gara risultata deserta è obbligatorio chiedere un nuovo Cig e procedere al pagamento del contributo, poiché si tratta di una nuova procedura di gara.

- La stazione appaltante deve richiedere il Cig in quanto il contratto di sponsorizzazione è soggetto, in base all'articolo 26 del Codice, all'applicazione dei principi del Trattato.

- Anche le cooperative sociali, in quanto soggetti Onlus di diritto esentati dall'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo, in base all'articolo 17 del Dlgs 460/97, sono tenute al versamento del contributo. Così come gli Enti pubblici che si pongano nel mercato come operatori economici.

- In caso di consorzio stabile il versamento deve essere fatto dal consorzio quale unico soggetto interlocutore della stazione appaltante, anche qualora faccia eseguire le prestazioni tramite affidamento alle imprese consorziate. In caso di consorzio ordinario, si applica quanto previsto in caso di associazione temporanea di imprese.

- Per l'Ati costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso di Ati non ancora costituita il versamento è unico in quanto tale è l'offerta, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'associazione temporanea; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato a una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è eseguito da quest'ultima. ●

Sul sito internet dell'Autorità sono visibili le nuove istruzioni sulle modalità di versamento che entrano in vigore il prossimo 1° maggio e relative a tutte le procedure avviate dallo stesso giorno riguardanti i contratti pubblici